

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER PROGRAMMAZIONE PREVISIONE E GESTIONE

Oltre alle norme contenute nel Tuel, sono applicabili per la predisposizione degli strumenti di programmazione e previsione 2006/2008 e di gestione le seguenti norme:

1. Programma triennale ed elenco annuale lavori pubblici

obbligo di predisporre (o aggiornare), adottare, pubblicare ed approvare, contestualmente al bilancio, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti in data 9/6/2005, sono state approvate nuove schede tipo che devono essere utilizzate per il programma 2006/2008, nonché razionalizzate e semplificate le procedure per la redazione e pubblicazione;

2. Programmazione triennale fabbisogno del personale

obbligo di predisporre l'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 dlgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001);

3. Comuni minori attribuzione ai componenti organo esecutivo poteri gestionali

facoltà per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di adottare, con apposito atto prima dell'approvazione del bilancio, disposizioni regolamentari organizzative al fine di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura gestionale (art. 53, comma 23, legge 388/2000);

4. La legge finanziaria per il 2006-Legge 23/12/2005 n° 266

4.1. proroga termine per deliberazione bilancio (art.1, comma 155)

Il termine del 31/12/2005, per la deliberazione del bilancio preventivo per l'anno 2006 è prorogato al 31/3/2006.

Trascorso il termine senza che l'organo esecutivo abbia predisposto il relativo schema il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. Il prefetto con lettera notificata ai singoli consiglieri assegna un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

Anche nel caso in cui il Consiglio non abbia approvato nei termini il bilancio predisposto dall'organo esecutivo il prefetto notifica ai consiglieri un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra il prefetto si sostituisce mediante commissario all'amministrazione inadempiente ed inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

Lo statuto dell'ente deve disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio. Se lo statuto non prevede le modalità o l'ente non provvede entro 50 giorni dalla scadenza del termine provvede il prefetto. (art.1, comma 1/bis della legge n.26/2005 e art. 1 comma 156 della legge 23/12/2005, n° 266).

4.2. patto di stabilità (art1, commi da 138 a 150)

4.2.1 Sono tenuti al rispetto del patto di stabilità:

- le province
- i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (dal 2007 anche i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti)
- le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Sono esclusi gli enti con popolazione inferiore alla soglia sopra indicata, le unioni di comuni, le comunità isolate, le istituzioni ed i consorzi fra enti locali.

4.2.2 Spesa sostenibile

Le regole del patto determinano due obiettivi di limite massimo di spesa sostenibile, la spesa di competenza (quella impegnata nell'anno) e la spesa di cassa (quella pagata nell'anno sia in competenza che nei residui). Il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due obiettivi configura il mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Le limitazioni di spesa sono diversificate tra spesa corrente (titolo I) e spesa in conto capitale (titolo II) e per la spesa corrente tra enti virtuosi e non.

4.2.2.1 Enti virtuosi

Sono considerati enti virtuosi e quindi soggetti a minori limitazioni della spesa corrente, (6,5% anziché 8%) gli enti locali che nel triennio 2002/2004, hanno registrato una spesa corrente media pro-capite (pagamenti in conto competenza ed in conto residui) inferiore a quella della classe di appartenenza indicata nel comma 140 dell'art.1 della legge 23/12/2005, n° 266 .

L'esempio indicato nella tabella A, comporta ad una spesa media di euro 749,31 superiore a quella di euro 617,49 indicata al numero 6 del comma 140 dell'art.1 della legge finanziaria e classifica pertanto l'ente tra quelli non virtuosi .

4.2.3 Limiti sulla spesa

4.2.3.1 spesa corrente

La spesa corrente determinata come da tabella B per gli enti virtuosi e B1 per gli enti non virtuosi, per l'anno 2006 non può superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito:

- del 6,5% per gli enti virtuosi
- dell'8% per gli enti non virtuosi.

Per le comunità montane la diminuzione è del 6,5%.

Per gli anni successivi la spesa sostenibile è fissata :

nell'anno 2007 con una riduzione dello 0,3 % delle corrispondenti spese dell'anno 2006

nell'anno 2008 con un aumento dell'1,9% del corrispondenti spese dell'anno 2007.

Nelle tabelle B e B1, viene esemplificato il calcolo della spesa sostenibile nel 2006, della sua evoluzione nel 2007 e 2008 e della composizione del titolo I della spesa.

4.2.3.2 spesa in conto capitale

La spesa in conto capitale determinata come da tabelle C e C1 per l'anno 2006, non può superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004, aumentato dell'8,1% e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 l'ammontare delle spese dell'anno precedente aumentato del 4%. Nelle tabelle C e C1, viene esemplificato il calcolo della spesa del titolo II sostenibile nel periodo 2006/2008 e della composizione del titolo II.

4.2.3.3 possibilità di eccedere i limiti

I commi da 144 a 146 dell'art.1 della legge finanziaria per l'anno 2006 concedono di superare i limiti di spesa in conto capitale nelle seguenti ipotesi:

- a) per riduzione di spesa corrente rispetto a quella limite. (esempio: limite spesa corrente 100, spesa in conto capitale 80, utilizzo di spesa corrente per 90; la spesa limite in conto capitale aumenta a 90);
- b) per erogazioni ricevute a titolo gratuito e liberalità (donazioni, eredità, lasciti) da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni;
- c) per entrate derivanti dalla quota di partecipazione dei Comuni all'azione di contrasto all'evasione fiscale (art. 1 D.L.203/95, convertito dalla legge 248/2005).

4.2.3.4 enti di nuova istituzione

Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti al patto dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare le regole.

4.2.4 sanzioni nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi

Qualora l'ente non dovesse raggiungere anche uno solo degli obiettivi (limite della spesa di competenza o limite della spesa di cassa), sarà soggetto nell'anno 2007 alle limitazioni di cui al comma 33 della legge 311/04 ed in particolare:

- a) la spesa per acquisto beni e servizi non potrà superare quella sostenuta nell' ultimo anno in cui è stato rispettato l'obiettivo del patto di stabilità. (nel caso l'ente non abbia mai rispettato il patto, la spesa non potrà superare quella sostenuta nel 2003, ridotta del 10%);
- b) non potrà assumere personale a qualsiasi titolo;
- c) non potrà ricorrere ad alcuna forma di indebitamento.

4.2.5 riflessi sulle previsioni di bilancio

Le regole del patto di stabilità incidono solo indirettamente sulle previsioni di bilancio in quanto concernono obiettivi di impegno e di pagamento e non di previsione.

Il Ministero dell'interno con la direttiva del 18/2/1999, ha infatti chiarito che:

- a) il patto di stabilità indica dei risultati da raggiungere, ma non pone vincoli sulle modalità di raggiungimento del risultato;
- b) le indicazioni contenute nella norma non costituiscono requisiti di legittimità dei documenti di bilancio o delle deliberazioni assunte dagli enti, ferma restando la responsabilità finanziaria in cui gli enti possono incorrere in caso di mancato raggiungimento dei risultati desiderati.

Una previsione che porta a superare la spesa sostenibile ai fini del patto di stabilità non rispetta il principio della coerenza esterna, come esposto al punto 74 del documento " finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali.

Il Consiglio dell'ente con l'approvazione del bilancio autorizza la gestione sino all'importo dello stanziamento dell'intervento di spesa ed è pertanto evidente che deve essere informato e consapevole degli effetti della sua decisione ai fini degli obiettivi del patto di stabilità.

L'organo consiliare deve pertanto, nel caso di previsioni eccedenti i limiti di cui sopra, esplicitamente deliberare se la gestione deve o meno rispettare i vincoli.

La decisione di non rispettare i vincoli di spesa deve essere adeguatamente motivata ed assunta nella consapevolezza delle sanzioni per l'esercizio successivo indicate al punto 4.2.4

4.3. altri vincoli alle spese

4.3.1 spese di personale (art.1 commi da 198 a 201)

Per ognuno degli anni del triennio 2006/2008 gli enti locali dovranno ridurre le spese di personale di almeno l'1% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2004 .

Le modalità attraverso cui garantire il rispetto della riduzione sono rimesse ai singoli enti.

La spesa da ridurre comprende:

- le retribuzioni (da contratto nazionale e da integrativo)
- gli oneri riflessi
- l'irap

Nelle spese di personale sono comprese anche:

- il personale a tempo determinato
- le collaborazioni coordinate e continuative
- i rapporti di lavoro flessibile (formazione lavoro, tempo parziale ecc.)
- i rapporti di lavoro con convenzione.

Resta da chiarire se tra le spese di personale sono comprese anche quelle relative ai contratti di somministrazione (ex interinali), classificate nel bilancio tra le prestazioni di servizi.

Nella spesa di personale non sono compresi gli arretrati contrattuali sostenuti nel 2004 e gli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale.

Per la verifica del rispetto della riduzione è disposto:

- per le province, per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, l'invio trimestrale di uno specifico rapporto al ministero dell'economia e delle finanze;
- per gli altri enti con una certificazione annuale, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, sottoscritta dall'organo di revisione.

4.3.2 gettoni di presenza ed indennità (art. 1, commi 54 e 61)

Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica dal 1/1/2006, le indennità, i gettoni di presenza e le utilità comunque denominate spettanti o componenti degli organi elettivi e di governo degli enti locali sono ridotte del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/9/2005.

In particolare la riduzione riguarda:

- le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ed ai presidenti:
 - delle province, delle comunità montane, dei consigli circoscrizionali;
- le indennità di funzioni ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza;

- le indennità ed i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri;
- le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione agli organi collegiali dei soggetti di cui sopra in ragione della carica rivestita.

Entro il 30 novembre 2006 deve essere trasmessa una relazione sulla regolare attuazione della riduzione e sui conseguenti effetti finanziari.

4.3.3 acquisto di immobili (art.1 comma 24)

I trasferimenti erariali agli enti locali (compresi i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti) sono ridotti in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l'acquisto da terzi di immobili (esclusi ospedali, ospizi, scuole o asili) e quella media sostenuta nel quinquennio precedente (dal 2001 al 2005).

4.3.4 rimborso spese di viaggio all'estero (art.1, comma 216)

Le spese per i viaggi aerei all'estero sono rimborsabili al personale nei limiti del costo della classe economica.

4.3.5 trasmissione alla Corte dei conti di atti di spesa (art.1 comma 173)

Non potendo il legislatore porre, nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n.417 del 14/11/2005, vincoli a singoli voci di spesa degli enti locali la legge finanziaria accentua i controlli su alcuni settori di spesa considerandoli esposti a sprechi.

Devono essere pertanto trasmessi alla Sezione regionale della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro concernenti:

- studi
- consulenza
- relazioni pubbliche
- convegni
- mostre
- pubblicità
- rappresentanza

Per gli incarichi di studi e consulenza deve essere applicata la procedura di cui al comma 42 della legge 311/04 (valutazione dell'organo di revisione);

4.4 . Nuovi compiti per l'organo di revisione (art.1 commi da 166 a 168)

L'organo di revisione è tenuto dal 1/1/2006 a presentare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti relazioni:

- a) sul bilancio di previsione
- b) sul rendiconto

dando conto:

- del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità

- dell'osservanza del divieto di indebitamento per spese diverse da quelle d'investimento (art.119, ultimo comma della Costituzione);
- di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria non sanata.

I criteri e le linee guida delle relazioni saranno definiti unitariamente dalla Corte dei Conti.

Le relazioni richieste vanno a sommarsi al parere sul bilancio di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art.239 del Tuel ed alla relazione al rendiconto di cui alla successiva lettera d) da fornire e presentare all'organo consiliare.

In caso di gravi irregolarità o di violazione del patto di stabilità rilevate anche sulla base delle relazioni dell'organo di revisione, le sezioni regionali della Corte adottano specifica pronuncia, vigilano sull'adozione delle misure correttive e sul rispetto della limitazioni per il mancato rispetto del patto di stabilità (vedi punto 4.2.4).

4.5 Sanatoria per danni erariali (art. 1 commi da 231 a 233)

Viene previsto che gli amministratori pubblici o i dipendenti delle P.A. condannati con sentenze di I grado dalla Corte dei Conti per responsabilità erariale possono definire il procedimento mediante il pagamento di una somma non inferiore del 10% e non superiore al 20% del danno quantificato nella sentenza. Le entrate di tali natura dovranno essere recepite nel bilancio di previsione ed allocate al Titolo III categoria 5.

5. Indebitamento

5.1 divieto di indebitarsi per finanziare spese diverse da quelle di investimento

(art.30, comma 15, legge 289/2002 e art. 3, commi da 16 a 21, legge 350/2003).

Non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità.

Costituiscono investimenti:

- l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione ordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- la costruzione, demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
- i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
- i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2, dell'art. 19 della legge 109/94;

- gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

Non è possibile indebitarsi per finanziare conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite.

E' possibile sulla base del 2° comma dell'art.41 della legge 448/2001, convertire mutui contratti dopo il 31/12/1996, anche mediante collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazione di mutui, anche con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'ente.

5.2 Assunzione prestiti (comma 35 legge 311/04)

Dal 2005, (2006 per gli enti che per la prima volta sono tenuti ad applicare le regole del patto) per l'assunzione di prestiti occorrerà attestare il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità dell'anno precedente.

5.3 Limiti all' indebitamento (Art. 1, commi 44 e 45 legge 311/04)

Gli enti locali potranno assumere mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti precedentemente contratti ed a quello delle garanzie prestate, al netto dei contributi in conto interesse, non supera il 12% delle entrate dei primi tre titoli risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

Gli enti che al 1/1/2005 hanno già superato tale limite devono rientrare gradualmente come segue:

- al 20% entro il 31/12/2008
- al 16% entro il 31/12/2010
- al 12% entro il 31/12/2013.

-

5.4 Modalità di indebitamento (art. 1, comma 68 legge 311/04)

La contrazione di mutui, le aperture di credito ed i prestiti obbligazionari, se non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio, devono essere deliberate dal Consiglio.

I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa DD.PP. non potranno avere durata inferiore a 5 anni (in precedenza il limite era 10 anni).

La decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1/1 dell'anno successivo alla stipula del contratto. In alternativa la decorrenza può essere posticipata al 1/7 seguente o al 1/1 dell'anno successivo. Per i contratti stipulati nel primo semestre la decorrenza può essere anticipata al 1/7 dello stesso anno.

5.5 Emissione di titoli obbligazionari (Art. 1, comma 74 legge 311/04)

Nel caso di emissione di nuovi titoli obbligazionari, con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, è necessario costituire un fondo di ammortamento del debito o concludere una operazione di swap per l'ammortamento del prestito, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del d.m. 389 del 1/12/2003.

Il comma 109 dell'art.1 della legge finanziaria per il 2006 modifica l'entità dell'imposta sostitutiva retrocessa dallo Stato agli enti locali che emettono prestiti obbligazionari.

Dal 1/1/2006, verrà retrocessa l'imposta sostitutiva (12,5%) effettivamente riscossa dallo Stato.

5.6 aperture di credito

(Art. 1, comma 68 legge 311/04)

A partire dal 1/1/2005, sarà possibile finanziare investimenti con aperture di credito da deliberarsi dal Consiglio dell'ente.

Le spese finanziate con l'apertura di credito si considerano impegnate con la stipula del contratto per l'ammontare del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati.

Le condizioni sono:

- a) rispetto condizioni art. 203, comma 1 del Tuel;*
- b) rispetto dei limiti art. 204, comma 1 del Tuel ;*
- c) contratto in forma pubblica;*
- d) erogazioni totali o parziali a richiesta dell'ente;*
- e) rilascio di delegazioni al momento dell'erogazione;*
- f) erogazione nel termine massimo di tre anni dal contratto;*
- g) interessi riferiti ai soli importi erogati;*
- h) ammortamento per una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal primo gennaio o dal primo luglio successivi alla data di erogazione;*
- i) corresponsione di interessi di preammortamento unitamente alla prima rata di ammortamento;*
- j) indicazione della natura delle spese da finanziare;*
- k) rispetto della misura massima di tasso stabilita da apposito decreto del Min.economia da emanarsi entro il 31/3/2005.*

5.7 rinegoziazione mutui con oneri parziali o totali a carico dello stato

(Art. 1, comma 71 legge 311/04)

Gli enti locali, devono provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, a convertire i mutui con onere di ammortamento parziale o totale a carico dello Stato, in titolo obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione anche con altri istituti in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

Lo stato o l'ente locale si attivano per la rinegoziazione allorché il tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.

Con decreto legge del 2/12/2005 viene stabilito che sarà lo Stato a rinegoziare direttamente con la Cassa Depositi e Prestiti i mutui da essa concessi.

5.8 pagamento rate di ammortamento mutui a carico dello stato

(Art. 1, comma 75 legge 311/04)

Le rate di ammortamento dei mutui attivati dagli enti locali, con ammortamento a totale carico dello Stato, sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

5.9 prestito flessibile

(circolare CDP del 25/11/2005 n.1263)

Per il finanziamento di opere che richiedono un lungo periodo di realizzazione di importo superiore a 2 milioni di euro è possibile richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti un mutuo flessibile.

Con tale prestito la Cassa si obbliga ad erogare somme fino a coincidenza dell'importo concesso. L'obbligo di restituzione per l'ente locale non è legato a tale importo, ma alle somme di cui progressivamente chiederà l'erogazione e lo stock del debito sarà contenuto entro l'ammontare delle somme effettivamente utilizzate.

6. Contributo per permesso di costruire

iscrizione del contributo per permesso di costruire al titolo I dell'entrata per effetto dell'abrogazione del vincolo di destinazione dell'entrata a seguito dell'entrata in vigore dal 30.06.2003 del testo unico sull'edilizia (d.p.r. n. 380 del 06/06/2001 e successive modificazioni) in ossequio a quanto disposto dal punto n. 20 del principio contabile n. 2 dell'Osservatorio e in relazione alla delibera n. 1/2004 della Corte dei Conti della Lombardia, della delibera n. 1/2005 della Corte dei Conti della Toscana e n. 2/2005 della Corte dei Conti del Piemonte.;

Il contributo per permesso di costruire e relative sanzioni può essere destinato al finanziamento di spese correnti entro i seguenti limiti (art.1 comma 43 legge 311/04):

75 % per l'anno 2005

50% per l'anno 2006.

7.Plusvalenze da alienazione

facoltà di utilizzare le plusvalenze da alienazione di beni per finanziare spese non permanenti connesse alle finalità di cui all'art. 187, comma 2 del Tuel. (art. 3, comma 28 della legge n. 350 del 24/12/2003, finanziaria 2004). La plusvalenza in tal caso deve essere rilevata al titolo III delle entrate e trattata alla stregua delle altre entrate a carattere eccezionale.

Le plusvalenze realizzate con alienazione di beni patrimoniali possono essere utilizzate per il finanziamento del rimborso delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui(art. 1 comma 66 legge 311/04).

8. Addizionali irpef

(Art. 1, comma 51 legge 311/04)

Per gli enti che non si sono mai avvalsi della facoltà di aumentare l'addizionale irpef è possibile deliberare un aumento complessivo massimo dello 0,1%. Restano sospesi, fino al 31/12/2007, gli aumenti delle addizionali comunali irpef deliberati successivamente il 29/9/2002.

9. Proroga tariffa rifiuti

(Art. 1, comma 134 legge 23/12/2005, n° 266)

E' prorogato al 1/1/2007 il termine per raggiungere la piena copertura dei costi attraverso la tariffa in luogo della tassa per la gestione dei rifiuti urbani.

10.Oneri aggiuntivi rinnovo contratto nazionale di lavoro

(art.1, commi 178 e179 legge 23/12/2005, n° 266)

Sono a carico dello Stato i costi dei rinnovo contrattuali legati alla preintesa del 27/5/2005. Trattasi della quota dello 0,7% di aumento in aggiunta al tasso di inflazione. La restante somma derivante dal rinnovo contrattuale è a carico dei Comuni e non entra nel plafond su cui calcolare il taglio complessivo del 1%. (vedi punto 4.3.1).

11.Ammortamenti finanziari

L'iscrizione in bilancio degli ammortamenti finanziari è facoltativa.

12. Amministrazioni pubbliche comprese nel conto economico consolidato nazionale

l'Istituto nazionale di statistica con provvedimento pubblicato sulla G.U. n.175 del 29/7/2005, ha individuato le amministrazione pubbliche comprese nel conto economico consolidato nazionale.

I trasferimenti alle amministrazioni comprese nell'elenco sono esclusi dal patto di stabilità ai sensi art.1, comma 24, lettera d) della legge 311/2004.

13. SIOPE – sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici

Dal 1/1/2006, tutte le province ed i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e dal 1/1/2007 tutti gli altri enti locali dovranno codificare gli ordinativi di incasso e di pagamento con i codici gestionali elencati nel D.M. 18/2/2005.

14. Tasso di inflazione programmato – Dpef 2006/2008

Anno 2006	1,7
Anno 2007	1,7
Anno 2008	1,6
Anno 2009	1,6

15.Convenzioni Consip (art.1 commi 159 e 160 legge 23/12/2005, n° 266)

Gli enti locali hanno la facoltà di aderire alle convenzioni Consip o di utilizzare i parametri prezzo-qualità delle stesse come limite massimo per l'acquisto diretto di beni e servizi previsti nelle convenzioni stesse o ad essi equiparabili (art.1,comma 4, legge 191 del 30/7/04 che modifica l'art.26 della legge 488/99). Dall'obbligo sono esclusi i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ovvero se montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Obbligo di trasmettere il provvedimento di acquisto di beni e servizi di cui al precedente punto 4, alla struttura organizzativa preposta al controllo di gestione di cui all'art.147 del Tuel, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva del dipendente che ha sottoscritto il contratto attestante il rispetto delle condizioni di convenienza economica. Obbligo per la struttura operativa addetta al controllo di gestione di trasmettere il referto di cui all'art.198 del Tuel alla Corte dei Conti, agli amministratori ed ai responsabili dei servizi (art.1, commi 4 e 5 della legge 191/04);i

Possibilità per gli enti locali di utilizzare la Consip come consulente per strategie e processi di acquisto di beni e servizi. (art.3, comma 172 legge 350/2003).

16. Conto economico (art.1, comma 164, legge 23/12/2005, n° 266)

I comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non sono più tenuti e presentare in sede di rendiconto il conto economico (art.229 del Tuel). Per tali enti a partire dal rendiconto per l'anno 2005, dovranno presentare solo il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

10. contributo all'autorità di vigilanza lavori pubblici (art. 1, comma 67)

Gli enti locali devono concorrere al finanziamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. L'ammontare della contribuzione e le modalità di riscossione saranno determinate dall'Autorità annualmente.

17. Debiti fuori bilancio

I provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio devono essere trasmessi agli organi di controllo ed alla Corte dei Conti (art.23, comma 5, legge 289/2002);

18. Tributi locali

18.1 autonoma regolamentazione

-adeguamento dell'autonoma regolamentazione dei tributi e delle entrate proprie ai principi dello statuto del contribuente;

-facoltà di istituire il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in sostituzione della T.O.S.A.P.;

-facoltà di istituire il canone sulle iniziative pubblicitarie in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità con il vincolo che l'incremento conseguente alla trasformazione non può eccedere il limite del 25% del totale del gettito riferito all'ultimo anno.

18.2 Superficie taxa rifiuti

(Art. 1, comma 340 legge 311/04)

Dal 1/1/2005 per gli immobili a destinazione ordinaria censiti nel catasto dei fabbricati la superficie di riferimento ai fini della applicazione della taxa non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri del d.p.r. 138/98.

Per gli immobili già denunciati i Comuni modificano d'ufficio le superfici inferiori a tale rapporto dandone comunicazione agli interessati.

Nel caso manchino negli atti catastali gli elementi per determinare la superficie il Comune richiede la presentazione della planimetria catastale del relativo immobile all'Agenzia del territorio.

18.3 Ici

- Ici esenzione (art.7, comma 2/bis del D.L.30/9/2005, convertito nella legge 248/2005 e art.1, comma 133, legge 23/12/2005, n° 266)

Gli immobili posseduti da enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività connesse a finalità di religione o di culto di cui all'art.16, lettera a) della legge 20/5/1985 n.222 sono esenti dall'Ici a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse..

Per i pagamenti effettuati da detti enti prima del 2/12/2005, non si fa comunque luogo a rimborsi.

- ici alloggi non locati

L'ufficio del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia in una osservazione del 2/8/2005, fatta ad un Comune esclude che l'aliquota eccedente il 7 per mille per alloggi non locati, possa essere applicata alle unità abitative che risultino utilizzate dal contribuente o da un proprio familiare come unità a disposizione (residenze secondarie), le quali essendo destinate ad uso dirette, ancorché saltuario non possono essere considerate non locate. In base a tale interpretazione occorrerà valutare caso per caso se

la volontà del contribuente è quella di tenerla a disposizione oppure di immetterla sul mercato delle locazioni.

- Ici prima casa

L'art.5 bis, comma 4 del d.l. 86/2005, convertito dalla legge 148/2005, consente ai comuni di deliberare la riduzione dell'aliquota Ici per le abitazioni principali anche al di sotto del minimo di legge (4 per mille) a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta e previo contestuale aumento delle aliquote da applicare alle aree edificabili anche in deroga al limite massimo. Sono esclusi dall'aumento la aree edificabili per le quali il contribuente si impegna all'inalienabilità nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento comunale.

- ici fabbricati di categoria D

la Corte di Cassazione con sentenza n 13077 del 17/6/2005, ha ritenuto che il momento nel quale può dirsi attribuita la rendita catastale non è quello della " messa in atti" (iscrizione della rendita da parte dell'ufficio), ma quello della richiesta di accatastamento fatta dal contribuente.

Dalla data di richiesta di accatastamento viene meno per i fabbricati di categoria D l'applicazione del regime del valore contabile.

18.4 Rappresentanza in giudizio

Le sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza del 16/6/2005, hanno affermato che la capacità processuale oltre che al sindaco, può essere attribuita con norma statutaria ad altri soggetti espressamente indicati. L'autonomia statutaria non è limitata alla materia delle autorizzazioni a promuovere o resistere alle liti ma comprende l'individuazione del soggetto investito del potere di rappresentanza processuale.

L'autorizzazione alla lite, quale atto essenzialmente gestionale e tecnico, non costituisce più atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni. Le sezioni unite ha precisato che è comunque ammissibile che lo statuto preveda l'autorizzazione della giunta.

In materia tributaria l'art. 3/bis del d.l. 44/2005, convertito con modificazioni dalla legge 31/5/2005, n.88 ha stabilito che l'ente locale può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributario, ovvero , per gli enti privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio, con effetto anche per i giudizi in corso.

19 . Gestione del servizio di tesoreria con criteri informatici

(Art. 1, comma 80 legge 311/04)

Il servizio di tesoreria può essere gestito con l'uso di ordinativi di riscossione e di pagamento informatici, ivi compresa la resa del conto del Tesoriere.

La convenzione di tesoreria può prevedere che il pagamento delle spese può essere effettuato con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore.

Le somme riscosse come sopra sono versate alla cassa dell'ente con rilascio della quietanza di cui all'art. 214 del Tuel.

20.Utilizzo lavoratori di altri enti

(art. 1, comma 557 legge 311/04)

I Comuni inferiori a 5.000 abitanti, i consorzi che gestiscono servizi a non rilevanza industriale, le comunità montane e le unioni di comuni, possono utilizzare, con contratto di lavoro subordinato o autonomo) personale di altre amministrazioni locali assunto a tempo indeterminato ed espressamente autorizzato.

Il Ministero dell'Interno con circolare n.2/2005 del 21/10/2005, riprendendo il parere del Consiglio di Stato n.2141/2005, ha precisato che trattasi di norma speciale e, in quanto tale prevalente rispetto al principio dell'unicità dell'impiego.

L'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare nel cumulo la durata massima consentita e le amministrazioni interessate devono accordarsi per definire modi e tempi di esercizio dei poteri di gestione dei rapporti di lavoro.

Sono esclusi dalla previsione del comma 557, le prestazioni d'opera professionale.

21. Omesso versamento di ritenute

(Art. 1, comma 414 legge 311/04)

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chi non provvede al versamento entro il termine della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta di ritenute certificate ai sostituiti per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta.

22. Divieto di rinnovo dei contratti

L'art. 23 della legge 18/4/2005 n. 62 (comunitaria 2004) ha soppresso la possibilità di rinnovo dei contratti sotto la soglia comunitaria.

Si ritiene implicitamente abrogata la facoltà di rinnovo del contratto di tesoreria contenuta nell'art.210 del Tuel in quanto tale articolo subordina la facoltà di rinnovo all'esistenza di condizioni di legge che sono ora venute meno.

Le modalità per i contratti in corso sono così dettate dal citato articolo 23:

- contratti per acquisti e forniture di beni e servizi (comma 2)

I contratti già scaduti o che vengono a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge, possono esser prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

- contratti per svolgimento di funzioni e servizi pubblici (comma 3)

I contratti in scadenza entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, possono essere prorogati per una sola volta per un periodo di tempo non superiore alla metà della originaria durata contrattuale, a condizione che venga concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5%. La proroga non può in ogni caso superare la data del 31/12/2008.

Sono esclusi i contratti per l'affidamento dei servizi aventi rilevanza economica ai sensi dell'art. 113 del Tuel.

23. Trasmissione telematica rendiconto

Le province, i capoluoghi ed i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti entro il 10/11/2005, dovranno trasmettere in via telematica alla Corte dei Conti (www.cortedeiconti.it), il rendiconto dell'esercizio 2004. (vedi decreto Ministero Interno del 24/6/2004).

Tale obbligo scatterà:

- dal 2006 per i restanti comuni
- dal 2007 per le comunità montane.

TABELLE

Esempio calcolo media spesa corrente

TABELLA A
comune con popolazione da 10000 a 19999 abitanti

anno	somme pagate titolo I competenza + residui	popolazione residente al 31 dicembre	spesa corrente media
2002	8.400.000	12.000	
2003	9.200.000	12.100	
2004	9.600.000	12.200	
media	27.200.000	36.300	749,31
spesa media			
nazionale			617,49

Esempio calcolo patto di stabilità enti virtuosi

TABELLA B

PATTO STABILITA'	ENTI	VIRTUOSI			
		anno 2004	anno 2006	anno 2007	anno 2008
spesa corrente					
totale		45.556,00			
esclusioni					
spese di personale		- 14.987,00			
trasferimenti amm.ni pub.		- 5.000,00			
spese sociali funz.10	- 4.811,00				
personale funz. 10	1.500,00				
trasf.amm.ni pubb.funzi.10	100,00	- 3.211,00			
interessi passivi		- 1.200,00			
calamità naturali		- 200,00			
sentenze-debiti fuori bil.		- 300,00			
funzioni trasfer.da 1/1/05		- 100,00			
complesso spese		20.558,00			
riduzione			6,50%	0,30%	
aumento					1,90%
limite spesa sostenibile			19.221,73	19.164,06	19.528,18
sviluppo previsioni					
spese di personale			15.500,00	15.800,00	16.000,00
trasferimenti amm.ni pub.			5.500,00	5.700,00	5.900,00
spese sociali funz.10	5.000,00				
personale funz. 10	- 1.500,00				
trasf.amm.ni pubb.funzi,10	- 100,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00
interessi passivi			1.300,00	1.400,00	1.500,00
calamità naturali			200,00	-	500,00
sentenze-debiti fuori bil.			300,00	200,00	-
funzioni trasfer.da 1/1/05			100,00	100,00	100,00
totale titolo I			45.521,73	45.764,06	46.928,18

TABELLA C

spesa in conto capitale					
totale	interv.	30.000,00			
trasferimenti amm.ni pub.	7 parte	- 5.000,00			
concessione crediti	10	- 2.000,00			
calamità naturali		- 1.000,00			
funzioni trasfer.dal 1/1/05		- 500,00			
complesso spese		21.500,00			
aumento			8,10%	4%	4%
limite spesa sostenibile			23.241,50	24.171,16	25.138,01
sviluppo previsioni					
erogaz. e liberalità			100,00		
contrasto evasione				200,00	200,00
cofinanziamento UE			500,00		
trasferimenti amm.ni pub.			6000,00	6000,00	6000,00
concessione crediti			1000,00	1000,00	1000,00
calamità naturali			1000,00	1000,00	1000,00
funzioni trasfer.dal 1/1/05			500,00	500,00	500,00
totale titolo II			32.341,50	32.871,16	33.838,01

Esempio calcolo patto di stabilità enti non virtuosi

TABELLA B1

PATTO STABILITA'	NON	VIRTUOSI			
		anno 2004	anno 2006	anno 2007	anno 2008
spesa corrente					
totale		45.556,00			
esclusioni					
spese di personale		- 14.987,00			
trasferimenti amm.ni pub.		- 5.000,00			
spese sociali funz.10	- 4.811,00				
personale funz. 10	1.500,00				
trasf.amm.ni pubb.funzi,10	100,00	- 3.211,00			
interessi passivi		- 1.200,00			
calamità naturali		- 200,00			
sentenze-debiti fuori bil.		- 300,00			
funzioni trasfer.da 1/1/05		- 100,00			
complesso spese		20.558,00			
riduzione			8,00%	0,30%	
aumento					1,90%
limite spesa sostenibile			18.913,36	18.856,62	19.214,90
sviluppo previsioni					
spese di personale			15.500,00	15.800,00	16.000,00
trasferimenti amm.ni pub.			5.500,00	5.700,00	5.900,00
spese sociali funz.10	5.000,00				
personale funz. 10	- 1.500,00				
trasf.amm.ni pubb.funzi,10	- 100,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00
interessi passivi			1.300,00	1.400,00	1.500,00
calamità naturali			200,00	-	500,00
sentenze-debiti fuori bil.			300,00	200,00	-
funzioni trasfer.da 1/1/05			100,00	100,00	100,00
totale titolo I			45.213,36	45.456,62	46.614,90
TABELLA C1					
spesa in conto capitale					
totale	interv.	30.000,00			
trasferimenti amm.ni pub.	7 parte	- 5.000,00			
concessione crediti	10	- 2.000,00			
calamità naturali		- 1.000,00			
funzioni trasf.dal 1/1/05		- 500,00			
complesso spese		21.500,00			
aumento			8,10%	4%	4%
limite spesa sostenibile			23.241,50	24.171,16	25.138,01
sviluppo previsioni					
erogaz. e liberalità			100,00		
contrasto evasione				200,00	200,00
cofinanziamento UE			500,00		
trasferimenti amm.ni pub.			6000,00	6000,00	6000,00
concessione crediti			1000,00	1000,00	1000,00
calamità naturali			1000,00	1000,00	1000,00
funzioni trasf.dal 1/1/05			500,00	500,00	500,00
totale titolo II			32.341,50	32.871,16	33.838,01